

Codice A1610A

D.D. 2 novembre 2015, n. 477

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CESARA (VB) -  
Richiedente: Pellizzari di San Girolamo Maria Pia e Soncini Maddalena. Riqualificazione del  
parco della Villa "Pellizzari di San Girolamo". Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

Data .....

Classificazione 11.100.77/2015A

Rif. n. 3895/A16030 del 05/02/2015  
29546/1610 del 14/09/2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: CESARA (Vb) – f. 6, mapp. 143  
Intervento: Riqualficazione del parco della Villa “Pellizzari di San Girolamo”.  
Istanza: Pellizzari di San Girolamo Maria Pia e Soncini Maddalena

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune di CESARA in data 05/02/2015 con nota n. 148 del 30/01/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa qui pervenuta dal progettista incaricato in data 14/09/2015 con nota s.d.,

considerato che gli interventi previsti consistono nella riqualficazione del parco di pertinenza al complesso della Villa Pellizzari,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di CESARA non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100.77/2015A

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

considerato che il sito oggetto d'intervento ricade in area vincolata ai sensi del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico imposto con D.M. 03/02/1943 avente per oggetto : *.....si distingue per la non comune bellezza per le sue annose piante e per i suoi giardini all'italiana*", individuato nella scheda A155 del Piano Paesaggistico Regionale,

accertato altresì che l'intervento proposto, ricade anche all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti, imposto con D.M. 1.8.1985, ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio, in quanto *"costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato. Sul lato ovest la Roccia della Madonna del Sasso unisce alla spettacolarità ambientale un forte interesse monumentale (santuario), mentre sulla sponda est i piccoli centri di Ameno, Armeno e Miasino rappresentano un insieme paesistico e monumentale inscindibile"*, individuato nella scheda B054 del Piano Paesaggistico Regionale,

visti i commi 1-2-4 (punto b.)-5 dell'art. 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo" delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico regionale, che richiama la necessità, nel caso specifico di restauro di giardini e parchi, del mantenimento delle testimonianze e l'utilizzo appropriato e coerente con i caratteri tipologici delle preesistenze,

preso comunque atto delle trasformazioni del giardino in parola succedutesi nel corso degli anni e divenute anche tali a seguito degli abbattimenti seguiti alle Ordinanze sindacali per pubblica incolumità ed alla caduta di vari soggetti alberati causate da eventi atmosferici avversi,

valutando concretamente la dinamicità del giardino stesso, in dinamica e continua evoluzione, ed in assenza di testimonianze storico-fotografico-documentarie sulla reale consistenza e sul preciso disegno,

nel rispetto però del predetto vincolo ministeriale di tutela, sebbene evidentemente superato dai settanta anni trascorsi dalla sua imposizione, nello spirito di coerenza con il

Classificazione 11.100.77/2015A

vincolo stesso, in considerazione dell'indubbio valore paesaggistico del bene vincolato, si ritiene comunque indispensabile il mantenimento, per quanto possibile date le forti trasformazioni avvenute negli anni, dell'impianto dell' "giardino all'italiana" ottenuto mediante una puntuale semplificazione del "disegno" del giardino stesso,

considerato che nel giardino in parola si ravvisano a tutt'oggi elementi caratterizzanti il giardino all'italiana quali lo specchio d'acqua con il suo percorso, statue, obelisco, fontanelle, ecc.,

pertanto alla luce di quanto sopradetto si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alle **seguenti specifiche condizioni**:

- nell'ottica di una maggiore linearità e semplificazione dell'impianto del giardino i percorsi/vialetti siano realizzati con andamento geometrico-lineare, privi di curvature e sinuosità con fondo trattato con ghiaia ;
- rispetto al disegno assunto dal tracciato dei nuovi vialetti sia rivisto il posizionamento delle fontanelle e delle sculture, evitando la casualità delle stesse, studiando attentamente i siti maggiormente idonei ad accoglierle;
- sempre con la finalità di semplificazione perimetralmente alla proprietà, a partire dall'angolo della cappelletta votiva e lungo la Via Scardini, in luogo del previsto filare di carpino bianco siano poste siepi di lauroceraso o bosso (da preferirsi) da mantenersi opportunamente e regolarmente potate con disegno regolare geometrico; (N° 1)
- a partire dal lato destro dalla cappelletta non sia piantumato il gruppo di essenze costituito da n. 3 rododendro, n. 3 ortensia, n. 3 mahonia e n. 4 piracanta; (N° 2)
- sul lato corto del laghetto non siano piantumate le n. 2 essenze di ortensia, l'esemplare di rododendro e l'esemplare di mahonia; (N°3)
- sulla Via Scardini, a metà del perimetro del giardino sia eliminato il gruppo di essenze costituito da n. 3 rododendro, n. 5 ortensia, n. 2 mahonia e n. 10 piracanta; (N°4)
- sul lato corto del giardino, posto di fronte all'ingresso, all'interno dell'arco ideale costituito da esemplari di ortensia siano eliminate tutte le essenze tranne i n. 10 esemplari di camaeciparis; (N°5)
- siano altresì eliminati i n. 2 esemplari di lauro ceraso previsti adiacenti al grande esemplare di sophora, l'esemplare di agrifoglio lungo il viale e i n. 2 esemplari di rosa posti tra il viale ed il laghetto; (N°6)

Classificazione 11.100.77/2015A

- sia previsto un adeguato restauro filologico del gazebo di origine orientale avendo cura di riproporre quanto più possibile colori, motivi e decorazioni originali;
- al termine della sistemazione/piantumazione delle essenze e di tutti i vari esemplari da fiore il sito sia opportunamente livellato, sistemato ed inerbito con adeguato "tappeto verde".

Per la corretta comprensione delle suddette prescrizioni si richiama l'allegata tavola grafica denominata "Allegato A", nella quale le opere modificatorie richieste sono identificabili per mezzo di numeri (1-2-3-4-5-6).



Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore  
Sandra GILILIO

Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni PALUDI




*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,  
NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI



Torino, 9 OTT. 2015

Alla Regione Piemonte  
Settore Attività di Gestione e  
Valorizzazione del Paesaggio  
Corso Bolzano, 44  
10121 - TORINO

p.c. Al Comune di Cesara  
Piazza G. Marconi, 6  
28891 - CESARA (VB)

Prot. n. 1578/1 del 31.10.05/250

Risposta al foglio  
Arrivo il 05/10/2015  
Vs. protocollo n. 32179/1610 del 02/10/2015  
Ns. protocollo n. 15617 del 06/10/2015

OGGETTO: **CESARA (VB)** - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III - Intervento: Riquilificazione del parco della Villa "Pellizzari di San Girolamo" - Istanza: Pellizzari di San Girolamo Maria Pia e Soncini Maddalena - Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte presentata per il Comune di Cesara per conto di Pellizzari di San Girolamo Maria Pia e Soncini Maddalena per riquilificazione del parco della Villa "Pellizzari di San Girolamo";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;


Vista la relazione emessa dalla Regione Piemonte;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti



L'incaricato dell'Istruttoria  
Arch. C. Castiglioni / Geom. R. D'Amico

